

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE COMUNALI
A ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Art. 1

Modifiche all'art. 2 (Elenco degli immobili)

1. Nell'art. 2, comma 3, la parola "trimestrale" è sostituita dalla parola "mensile".
2. Il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:
" Con cadenza annuale nell'elenco sono indicati gli spazi per i quali il contratto di concessione è in scadenza al termine dell'anno solare."

Art. 2

Modifiche all'art. 4 (Procedura di assegnazione)

1. Il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"Le richieste di assegnazione possono essere presentate solo con riferimento agli spazi disponibili di cui all'elenco previsto all'articolo 2. Non sono ammesse istanze generiche."
2. Nell'art. 4 è inserito il comma 1-bis:
"1-bis. Le istanze devono pervenire alla Struttura comunale competente entro il termine del mese successivo a quello dell'ultimo aggiornamento mensile dell'elenco di cui all'articolo 2 utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune e secondo le modalità ivi indicate."
3. Nell'art. 4 il comma 2 è sostituito dal seguente:
"La Struttura comunale competente, con cadenza mensile, provvede all'istruttoria con esame contestuale delle istanze pervenute nel corso del mese precedente, a esito della quale predispose il piano mensile delle assegnazioni, approvato con determinazione dirigenziale e motivato, in relazione a ciascuna istanza accolta o rigettata, sulla base dei criteri di valutazione e di determinazione del canone previsti dagli articoli 5 e 6."
4. Nell'art. 4 è inserito il comma 2-bis:
"2-bis. L'istruttoria si conclude entro novanta giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1-bis con la comunicazione del provvedimento a tutti i soggetti che hanno fatto pervenire le istanze nel corso del mese precedente."
5. Nell'art. 4 è inserito il comma 2-ter:
"2-ter. Le istanze rigettate sono archiviate."
6. Nell'art. 4, comma 4, lett. b., dopo le parole "il piano delle assegnazione" sono soppresse le parole "di cui al comma 2"
7. Nell'art. 4 è inserito il comma 4-bis:
"4-bis. In caso di rinuncia all'assegnazione la relativa istanza viene archiviata."
8. Nell'art. 4, comma 5 è soppressa la locuzione "In tal caso, la Struttura comunale

competente procede all'archiviazione delle relative istanze.”

9. Nell'art. 4 viene soppresso il comma 9.

Art. 3

Modifiche all'art. 5 (Criteri di valutazione)

1. Nell'art. 5, al comma 3, la locuzione “Il grado di radicamento sul territorio comunale e di continuità dell'attività è valutato” è sostituita dalla locuzione “A parità di requisiti, il grado di radicamento sul territorio comunale e di continuità dell'attività è valutato in collaborazione con la Circoscrizione territorialmente competente”

2. Nell'art. 5 è introdotto il comma 3-bis:

“3-bis. E' a tal fine richiesto alla Circoscrizione territorialmente competente un parere non vincolante così come previsto dall'articolo 28, comma 5, del Regolamento del decentramento.”

3. All'art. 5, comma 7, è soppressa la locuzione “e le associazioni destinatarie di strutture comunali in virtù di apposite convenzioni o in applicazione di disposizioni nazionali o locali”.

4. All'art. 5, comma 8, è soppressa la locuzione “e le associazioni destinatarie di strutture comunali in virtù di apposite convenzioni o in applicazione di disposizioni nazionali o locali.”

5. All'art. 5 il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Quanto disposto col presente articolo non si applica alle assegnazioni ad organismi associativi destinatari di spazi e strutture comunali in virtù di apposite convenzioni, accordi, patti comunque definiti e in applicazione di disposizioni nazionali o locali.”

6. Nell'art. 5 è introdotto il comma 11:

“11. In ossequio al principio di rotazione, a parità di requisiti non costituisce criterio preferenziale l'occupazione in atto, a qualsiasi titolo, di uno spazio comunale.”

Art. 4

Modifiche all'art. 6 (Determinazione del canone)

1. Nell'art. 6 il comma 7 è sostituito dal seguente:

“10. E' fatta salva la possibilità di disapplicare quanto disposto col presente articolo in caso di assegnazioni ad organismi associativi destinatari di spazi e strutture comunali in virtù di apposite convenzioni, accordi, patti comunque definiti e in applicazione di disposizioni nazionali o locali.”

Art. 5

Modifiche all'art. 9 (Durata)

1. All'art. 9 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“La durata dei rapporti di concessione è stabilita di norma in nove anni.”

2. Nell'art. 9, comma 2, le parole "durata superiore ai sei anni" sono sostituite con le parole "durata superiore ai nove anni"

3. Nell'art. 9 sono introdotti i commi 2-bis e 2-ter:

"2-bis. L'annualità contrattuale corrisponde all'anno solare."

"2-ter. Con il contratto, che decorre dalla data di sottoscrizione, si intende altresì regolarizzata l'occupazione per il periodo che intercorre tra l'inizio della prima annualità contrattuale e la data di sottoscrizione."

Art. 6

Modifiche all'art. 10 (Rinnovo)

1. All'art. 10, comma 3, le parole "con cadenza trimestrale" sono sostituite dalle parole "con cadenza annuale".

Art. 7

Modifiche all'art. 13 (Oneri per forniture di servizi)

1. All'art. 13 il comma 4 è sostituito dal seguente:

"In caso di spazi ubicati presso immobili amministrati in condominio da terzi, sono inoltre dovuti eventuali importi a conguaglio risultanti a consuntivo nella contabilità di condominio."

2. Nell'art. 13 è introdotto il comma 6:

"6. E' fatta salva la possibilità di disapplicare quanto disposto col presente articolo in caso di assegnazioni ad organismi associativi destinatari di spazi e strutture comunali in virtù di apposite convenzioni, accordi, patti comunque definiti e in applicazione di disposizioni nazionali o locali."

Art. 8

Modifiche all'art. 17 (Spazi a uso deposito)

1. Nell'art. 17 sono introdotti i commi 2-bis e 2-ter:

"2-bis. E' prevista comunque la corresponsione di un canone ricognitorio minimo di euro 100,00 annui."

"2-ter: Gli oneri dovuti per la fornitura di servizi sono determinati ai sensi dell'articolo 13."

Art. 9

Modifiche all'art. 19 (Sale musica)

1. L'art. 9 è abrogato.

Art. 10

Modifiche all'art. 20 (Occupazioni senza titolo)

1. Nell'art. 20, comma 1, sono soppresse le locuzioni "aumentata del dieci per cento" e "e alla corresponsione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore

all'indennità, né superiore al doppio”.

2. All'art. 20 il comma 3 è sostituito dal seguente:

“In caso di occupazione con contratto scaduto e non rinnovato, l'occupazione decorre dal termine di tre mesi dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza di rinnovo.”

3. Nell'art. 20 è introdotto il comma 3-bis:

“In caso di occupazione con contratto revocato/decaduto, l'occupazione decorre dal termine di tre mesi dalla data di comunicazione della revoca/decadenza.”

4. Nell'art. 20 sono introdotti i commi 5 e 5-bis:

“5. Gli spazi occupati devono essere restituiti al Comune nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo normale deperimento d'uso e salvo che il Comune intenda ritenerli così come adattati a seguito dell'esecuzione di lavori eventualmente assentiti, liberi e sgomberi da beni di proprietà dell'occupante o dallo stesso detenuti o posseduti.”

“5-bis. In caso di inadempimento da parte dell'occupante nel termine di cui ai commi 3 e 3-bis, il Comune provvede allo sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese sostenute.”